

IL BAROCCO NEL DIRITTO. LE *DECISIONES* DEI SUPREMI TRIBUNALI DEL *REGNUM SICILIAE*¹

Francesco Di Chiara

Università di Palermo

Riassunto: Tra la seconda metà del secolo XVI ed il XVII la diffusione delle raccolte di *decisiones* dei supremi tribunali rappresenta un evento di portata “globale” che coinvolge gran parte d’Europa e determina il formarsi di un “diritto comune” a base giurisprudenziale. Tale fenomeno rientra perfettamente in una delle tante sfaccettature in cui il concetto di barocco può essere declinato, vale a dire quella di movimento, circolazione di uomini, libri, in questo caso testi giuridici, ed idee. Nel presente articolo mi propongo di analizzare le raccolte di *decisiones* dei Supremi Tribunali del *Regnum Siciliae* in età moderna. Verrà in particolare sottolineata la circolazione e quindi il successo di tali opere anche oltre i confini dell’isola. È questo un fenomeno strettamente connesso alla dimensione dottrinale delle raccolte di *decisiones* siciliane che affonda le sue radici nel complesso sistema del *ius commune*.

Parole chiave: *Decisiones*, corti supreme, circolazione.

Abstract: The dissemination of the collections of *Decisiones* issued by the Supreme courts, between ‘500 and ‘600 is a “global” event involving much of Europe and determines the formation of an “*ius commune*” based on case law. This phenomenon fits perfectly into one of the many meanings in which the concept of the Baroque can be declined namely that of movement, movement of people, books, in this case, legal texts, and ideas. The purpose of the present contribution is to analyze the Sicilian collection of *decisiones* in the Early Modern Period. It is also an object of this paper to clarify the reasons for the success of these works. This is closely related to the doctrinal dimension of these collections. In this sense, as works written primarily by the standards of the *ius commune* literature, these reflect in many ways the “law of the books”.

Key words: *Decisiones*, Supreme courts, dissemination.

NELL’INTRODURRE il suo repertorio sui testi giuridici pubblicati in Italia nella prima età moderna, lo storico del diritto inglese Douglas J. Osler delinea alcune tra le componenti distintive di quella che viene definita *the Jurisprudence of the Baroque*. Egli sottolinea che si tratta di una produzione dottrinale

¹ Il presente articolo integra e completa un mio intervento svolto nell’ambito della conferenza internazionale “Society and Culture in the Baroque Period”, organizzata dal progetto “ENBaCH. European Network for Baroque Cultural Heritage”. Tale contributo è consultabile on line all’indirizzo: <http://www.enbach.eu/en/essays/revisiting-baroque/di-chiara.aspx>.

che tra il 1550 ed il 1750 accomuna quelle aree territoriali del sud Europa, in particolare le penisole iberica ed italiana, caratterizzate dall'influenza culturale della chiesa cattolica, che nello specifico campo del diritto si riflette nel rilievo centrale assunto dallo *ius canonicum novissimum*.²

Quella appena menzionata è una definizione generale, ma dalla quale si può prendere spunto, per delineare ulteriori caratteri della scienza giuridica della prima età moderna, legati soprattutto al suo contenuto ed alla sua diffusione. Filo conduttore di tale indagine sarà il genere letterario che sicuramente più di altri connota, in tale periodo, il sapere giuridico, vale a dire quello della *decisio*. Lo sfondo sarà invece costituito dal barocco e dai vari tentativi di definire tale momento storico, i quali elaborati per campi del sapere estranei al diritto finiscono per delineare anche quest'ultimo e la produzione scientifica ad esso legata.

Il definire barocca tale letteratura giuridica, ha spesso implicato, da parte degli studiosi, un giudizio di merito che la associava a quel periodo di declino e decadenza culturale che avrebbe attanagliato Spagna e Italia, nel corso del Seicento.³ Questo *clichè* risulta essere da lungo tempo dissipato nei campi della pittura, della scultura, della religione e della letteratura da una nuova interpretazione del termine barocco, la quale intravede in questo periodo storico, proprio nel sud Europa, una profonda fioritura in tali campi del sapere.⁴ Una rivisitazione e rivalutazione che comunque non pare aver scalfito il giudizio sulla cultura giuridica di tale momento. Da un lato, infatti, gli storici impegnati nella trattazione degli argomenti generali di storia intellettuale hanno spesso trascurato, specialmente nell'ambito della tradizione letteraria europea, lo spazio fondamentale occupato sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo dalla letteratura giuridica.⁵

Simile atteggiamento, dall'altro, pare avere caratterizzato per lungo tempo la stessa storiografia giuridica. Essa ha faticato a staccarsi dall'idea

² Cfr. D.J. Osler, *Jurisprudence of the Baroque. A census of Seventeenth century Italian legal imprints*, Frankfurt am Main, 2006, p. XVII.

³ Sulla situazione politico-istituzionale di Italia e Spagna nell'ambito della politica assolutistica e sui risvolti di questa nel panorama culturale, si veda R. Villari, *Politica barocca. Inquietudini, mutamento e prudenza*, Bari, 2010, pp. 272 e ss.

⁴ Per un tentativo di definizione di barocco legata esclusivamente alla sua dimensione spazio-temporale, si veda J.A. Maravall, *La cultura del Barocco*, Bologna, 1985, p. 17.

⁵ In particolare A.M. Hespanha, *Form and content in early modern legal books. Bridging the gap between material bibliography and the history of legal thought*, in "Rechtsgeschichte", XII (2008), p. 12, rileva come nonostante la tradizione letteraria europea sia fortemente basata anche sulla letteratura giuridica, ciò non risulti chiaramente nei lavori dei più apprezzati storici del libro europeo. Nello stesso senso, si veda R. Savelli, *Il libro giuridico tra mercato, censure e contraffazioni. Su alcune vicende cinque-seicentesche*, in *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano 2011, p. 189. Per una descrizione dettagliata dell'editoria giuridica in età moderna, e del suo rapporto con la censura, cfr. Id., *Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*, Milano, 2011.

di un diritto comune di matrice eminentemente dottrinale fondato esclusivamente sulle università, sull'interpretazione del diritto romano-canonico e su una *communis opinio* esclusivamente dottorale. Quest'ammirazione, a tratti nostalgica, per lo spessore dogmatico della *scientia juris* ha indotto la storiografia giuridica specialmente italiana, fino agli anni settanta del secolo scorso, a trascurare e porre in una posizione di sudditanza la storia giuridica della prima età moderna rispetto a quella medievale.⁶

Nel passaggio all'età moderna si delinea, infatti, un progressivo spostamento del centro di elaborazione della scienza del diritto dalle università ai tribunali, i giuristi eleggono la prassi giudiziaria a centro quanto mai vitale delle loro speculazioni.⁷ Si assiste dunque alla creazione ed allo sviluppo di un diritto *sub specie interpretationis* che tra il XVI e il XIX secolo, in tutta Europa, trova la sua "culla" nei supremi tribunali di ciascun ordinamento territoriale; i suoi interpreti principali sono i giudici di tali corti, rappresentanti di una vera e propria casta di giuristi legata alla pratica forense, i quali affiancano ed in certi casi surrogano, nella funzione creatrice ed innovatrice del diritto, i professori delle università.⁸ Questo soprattutto per il ruolo assunto, all'interno delle nascenti realtà statuali da corti supreme o grandi tribunali.⁹ Tali organi giudiziari, infatti, riformati o costituiti *ex novo* agli

⁶ G. Gorla, *Un Centro di studi storico-comparativi sul "Diritto comune europeo"*, in "Il Foro italiano", V (1978), p. 313, parla di "grande lacuna" della storia del diritto italiano, avendo riguardo alla scarsità delle ricerche storiche sui secoli XV-XVIII, con particolare riferimento italiano e continentale.

⁷ Su questo fondamentale fenomeno, che si può collocare a partire dal secolo XV, cfr. M. Ascheri, *Tribunali Giuristi e Istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989, pp. 152-153; F. Calasso, *Medioevo del diritto. Le fonti*, Milano, 1954, I, pp. 598-599; A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, 1979, I, pp. 221 e ss.; D. Maffei, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, 1956, p. 36; G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, I, 1976, pp. 20 e ss. R.C. Van Caenegem, *I sistemi giuridici europei*, Bologna 2003, pp. 31 e ss.

⁸ P.L. Rovito, *Alle origini del costituzionalismo: mediazione giuridica e potere degli apparati tra Cinque e Seicento*, in *Nuovi moti per la formazione del diritto*, Padova, 1988, pp. 162-202, delinea una storia "costituzionale dei Grandi Tribunali e del ruolo dei giuristi come soggetti cui attribuire già dal XV secolo caratteristiche di straordinaria modernità, di valenza "costituzionale" (addirittura quasi repubblicana), di valori "borghesi ed antinobiliari".

⁹ Le prime elaborazioni sistematiche di una categoria storiografica unitaria dei "Grandi Tribunali" risalgono alla fine degli anni settanta del secolo scorso e si devono al comparatista G. Gorla, *I Tribunali Supremi degli Stati italiani fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati (Disegno storico-comparatistico)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze, 1977, pp. 445-532; a cui fanno seguito, se pur con annotazioni critiche rispetto all'impostazione comparatistica e all'unicità della categoria storiografica, le ricerche di M. Ascheri, *Tribunali Giuristi e Istituzioni*, cit., e R. Savelli, *Tribunali "decisiones" e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in G. Chittolini, A. Mohlo e P. Schiera (curr.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna, 1994, pp. 397-421. Una più recente riflessione sul tema è di I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, Torino, 2002, pp. 85-93.

albori dell'età moderna occupavano il vertice del sistema amministrativo giurisdizionale dei regni; erano composti dai più rinomati giuristi, nominati direttamente dal sovrano, avevano competenza di appello nei confronti di tutte le sentenze emanate dai tribunali di grado inferiore e competenza esclusiva in specifiche materie, quali le cause che riguardavano direttamente il sovrano, l'aristocrazia, i *debiles*, o infine le cause feudali.¹⁰

Così organizzate, le corti supreme avrebbero dovuto assecondare le mire accentratrici del sovrano soprattutto applicando il diritto che da quest'ultimo promanava, cioè la legge. Il controllo delle procedure, peraltro, rientrava in quel generale fenomeno di appropriazione del giuridico che può considerarsi elemento comune delle nascenti monarchie della prima età moderna. In tal senso la centralizzazione dell'amministrazione della giustizia ed in particolare delle magistrature apicali, era punto nevralgico nelle politiche di accentramento dei sovrani "tendenzialmente" assoluti.¹¹

Ma in realtà, proprio grazie al ruolo centrale svolto in seno all'organizzazione dello stato, all'autorevolezza dei giuristi che ne componevano i collegi, e agli ampi poteri equitativi riconducibili all'*arbitrium*, i grandi tribunali erano portati a porsi in concorrenza col sovrano proprio sul versante applicativo del diritto, considerando le proprie pronunce come fonte primaria per risolvere le controversie, con il risultato di attribuire, alle sentenze, una forza simile a quella della legge.¹² Quest'attitudine dei grandi tribunali a produrre diritto, tramite la propria giurisprudenza, ha fatto parlare la storiografia più risalente di un'opera di unificazione del diritto, che sarebbe stata attuata dalle supreme corti non soltanto all'interno dello stato di appartenenza ma addirittura al di fuori dei confini di questo.¹³

¹⁰ Fra gli esempi più significativi di studi sui grandi tribunali U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano, 1977, I; Id., *I Senati giudiziari*, in *Il Senato nella storia. Il Senato nel medioevo e nella prima età moderna*, Roma, 1997, pp. 355-453; G.P. Massetto, "Monarchia spagnola, Senato e Governatore: la questione delle grazie nel Ducato di Milano. Secoli XVI-XVIII", in *Archivio storico lombardo*, CXVI (1990), pp. 75-112; M.N. Miletti, *Stylus iudicandi. Le raccolte di "decisiones" del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli, 1995; M. Sbriccoli e A. Bettoni (curr.), *Grandi tribunali e rote nell'Italia di antico regime*, Milano, 1993; J. Krynen, "Qu'est-ce qu'un Parlement qui représente le roi?", in B. Durand e L. Mayali (curr.), *Excerptiones iuris: Studies in Honor of André Gouron*, Berkeley, 2000, pp. 353-66.

¹¹ Cfr. I. Birocchi, "La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento", in I. Birocchi e A. Mattone (curr.), *Il Diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Atti del Convegno internazionale, Alghero, 4-6 novembre 2004*, Roma, 2006, p. 38.

¹² Questo scarto tra l'intento del sovrano, di cui i tribunali avrebbero dovuto costituire la coscienza giuridica, e la realtà in cui essi ne rappresentano un contropotere in chiave centrifuga, ha fatto parlare I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., p. 85, di ambiguità, con riferimento alla funzione giurisdizionale dei grandi tribunali.

¹³ Si tratta di una tesi sostenuta, con profonda convinzione, da G. Gorla, *I Tribunali Supremi*, cit., p. 501, il quale identifica i tribunali supremi degli Stati Italiani fra i secc. XVI e XIX,

Se riveste, quindi, notevole interesse ricostruire le fila delle vicende degli alti tribunali, dei loro giudici, delle procedure e della normativa che ne regolava il funzionamento, appare altrettanto utile soffermare l'attenzione sulla produzione di quelle corti, in particolare sulle sentenze e sul rilievo e l'autorità cui quella produzione assurgeva all'interno dei sistemi normativi dei singoli stati europei.

In tale ottica, risulta fondamentale soffermare l'attenzione sul genere letterario scelto dalla dottrina giuridica per "trattare" di questa giurisprudenza ed attuare una solida saldatura con la prassi giudiziaria, vale a dire quello della *decisio*. Al consolidarsi dell'autorevolezza dei supremi tribunali e della loro giurisprudenza fa diretto seguito, infatti, il fiorire e il diffondersi delle raccolte di *decisiones* di tali corti. Le raccolte sono il frutto dell'iniziativa privata dei singoli curatori e solitamente contengono sentenze delle quali l'autore ha avuto personale cognizione come giudice o come avvocato.

La *decisio* è un atto stragiudiziale che non coincide con la sentenza, ma la utilizza quale presupposto di una rielaborazione eminentemente dottrinale. In tal senso, il genere letterario riesce a fondere due piani all'apparenza inconciliabili. Da un lato, infatti le *decisiones* offrono un resoconto della giurisprudenza della suprema corte da cui promanano, ma allo stesso tempo propongono un percorso dottrinale che affonda le radici nella solida tradizione del diritto comune.¹⁴

Tale dato appare evidente fin dalla scelta dei casi controversi su cui strutturare la *decisio*; questi, infatti, solitamente ineriscono a nodi problematici dibattuti sia nel supremo tribunale in cui il caso è sottoposto, ma costituiscono altresì oggetti di riflessione e luoghi di approdo di una *communis opinio* le cui basi dottrinali valicano i confini territoriali in cui l'organo giudicante opera.

La struttura delle *decisiones* presenta caratteri di notevole discontinuità che non permettono una loro sussunzione all'interno di un unico schema

quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua unificazione tra stati. Pur tuttavia, osserva l'autore, bisogna tener conto della scarsità delle ricerche effettuate nel campo sia penale che pubblicistico e della trascurabile rilevanza in alcune realtà statuali –ad esempio Venezia e Milano– della relativa giurisprudenza. Alla tesi di Gorla aderisce, se pur in termini sfumati, G.P. Massetto, *Sentenza (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano, 1989, pp. 1200-1245.

¹⁴ Quella di racchiudere sia "law in action", inteso come prassi giurisprudenziale, che "law of the books", vale a dire fonti dottrinali autoritative che fondano il diritto comune, sembra essere una costante delle raccolte di *decisiones* della prima età moderna. Trattando della raccolta di *decisiones* del belga Paul Christinaeus, ad esempio, così argomenta sul tema A. Wijffels, *Orbis exiguus. Foreign legal authorities in Paulus Christianaeus's Law Reports in Ratio decidendi: guiding principles of judicial decisions. 'Foreign' Law*, II, Berlin, 2010, p. 37: "As a work, written primarily by the standards of the ius commune literature, it reflects in many ways the 'law of the books', but because its proclaimed emphasis is on the practice of the Belgian superior courts, it also reflects to some degree legal practice, or, as it is sometimes called, 'the law in action'".

classificatorio. Questo sembra in gran parte dovuto agli scopi stessi perseguiti dal singolo autore, il quale utilizza il materiale giurisprudenziale come spunto, o meglio pretesto, per una dissertazione tesa a spiegare l'*iter* logico-giuridico che ha condotto alla *decisio* presa in considerazione; quasi a voler render note all'esterno le motivazioni delle "immotivate" sentenze dei grandi tribunali.¹⁵ Ed è proprio la presenza della narrazione del caso giudiziario l'elemento di maggiore discontinuità. La *decisio* "tipica" esordisce con un rinvio alla causa cui inerisce, generalmente individuata con il nome delle parti, cui segue la *narratio*, ossia un'esposizione –più o meno stringata– del fatto litigioso e dei punti controversi discussi in giudizio. Successivamente si dà conto delle ragioni di diritto che avrebbero potuto indurre ad una conclusione e di quelle opposte, ricostruendo così l'*iter* logico-giuridico che ha condotto alla decisione finale, di cui si dà un breve cenno.

Ma è nell'ambito di un siffatto schema, semplice e per certi versi costante, che si alternano *decisiones* nelle quali viene fatta puntuale menzione delle parti processuali, dell'oggetto della controversia, dell'*iter* attraverso cui questa è giunta fino al tribunale giudicante, della decisione di quest'ultimo e della relativa data, con altre nelle quali o manca qualcuno dei citati elementi, o addirittura si fa riferimento ad una pronuncia, in chiave esemplificativa, identificandola semplicemente con la data. Nel primo caso, per riprendere una partizione oramai consolidata, si può parlare di "report", mentre nel successivo, dove l'elemento dottrinale in alcun modo lascia spazio alla narrazione del caso giudiziario, si configura una vera e propria trattazione di problemi giuridici su base giurisprudenziale.¹⁶

Dunque l'analisi della struttura delle *decisiones* della prima età moderna mostra come per i curatori il caso concreto non sia l'oggetto centrale dell'esposizione, ma divenga soltanto un presupposto, per quanto necessario, dell'elaborazione svolta secondo i dettami forgiati da una dottrina che aveva formazione e canoni fondati sul diritto comune. In virtù di tale visione, infatti, si muove dal caso concreto, ma per svolgere un discorso originale e

¹⁵ Cfr. M. Roberti, "Lodovico Antonio Muratori e il tramonto del diritto comune", in *Rivista di Storia del diritto italiano*, IX (1936), vol. XI, pp. 12 e ss., per un'equiparazione limitatamente agli effetti tra *decisiones* come *reports* e motivazione. Per una generale disamina sulla motivazione della sentenza dei tribunali dell'*ancien regime* si veda M. Ascheri, *Tribunali Giuristi e Istituzioni*, cit., pp. 97 e ss. e M. Taruffo, *L'obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa, Atti del III Congresso Internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Firenze, 1977, II, pp. 599-633: quest'ultimo di grande utilità per la delineazione della dottrina del diritto comune in tema di motivazione (che in generale non veniva considerata condizione di validità della sentenza) e per il panorama della situazione nei vari stati dell'antico regime. In particolare negli ordinamenti italiani i Supremi Tribunali di Venezia, Milano, Sicilia, Napoli (fino al 1774) e la Rota Romana non erano tenuti a motivare.

¹⁶ Tale classificazione è proposta da M. Ascheri, *Tribunali Giuristi e Istituzioni*, cit., pp. 85 e ss.

autonomo, che in quanto tale si profila immediatamente come dottrinale. Il vero cuore della *decisio* è rappresentato dalle innumerevoli citazioni di *auctoritates* le quali supportano la costruzione dottrinale edificata dal curatore. È proprio costui che tra le *rationes* a confronto sceglie la *communis opinio* risolutoria del caso controverso, avvalorando e selezionando un percorso, rispetto agli altri citati, idoneo a giustificare la sentenza finale del tribunale, che appare da un lato quale semplice appendice della prospettata costruzione dottrinale, dall'altro rappresenta un'indispensabile *auctoritas* formale confirmatoria delle *auctoritates* sostanziali riportate in tutta la *decisio* dall'autore.¹⁷

La diffusione delle raccolte di *decisiones* rappresenta un evento di portata "globale" che coinvolge gran parte d'Europa: ad esse rinviavano gli operatori del diritto sia per cercare un campo di certezze rispetto alle contraddizioni ed esitazioni delle opere teoriche e della letteratura consiliare, sia per conoscere il diritto quale effettivamente applicato nei maggiori tribunali di ogni ordinamento. Le decisioni, selezionando, accreditando o respingendo determinate "*opiniones*", si presentavano come costante punto di riferimento argomentativo nella pratica quotidiana del foro: per il loro tramite si poteva individuare come presumibilmente si sarebbero regolati gli organi giudicanti, e questi stessi, soprattutto quando subordinati, vi avrebbero trovato una guida sicura entro il vasto mare del diritto controverso.¹⁸

L'autorità di alcune corti consente dunque alle loro *decisiones* di valicare i confini degli stati e di dar luogo a una prassi internazionale. È stata forse la constatazione di questo fenomeno a rafforzare l'idea della vigenza e recezione a carattere europeo del *ius commune* che, sia pur con l'ausilio di forme e generi letterari nuovi rispetto a quelli medievali connoterebbe, con la sua forza autoritativa, anche l'età moderna fin quasi alle codificazioni ottocentesche. Tale tesi è stata sostenuta dalla maggior parte della storiografia giuridica della seconda metà del secolo XX, impegnata, attraverso la ricerca di un passato giuridico comune, nell'annoso tentativo di costruire un'integrazione in un continente ancora dilaniato dagli echi del recente conflitto mondiale.¹⁹

¹⁷ La qualifica di *auctoritas* formale alla sentenza è attribuita da G.P. Massetto, *Sentenza*, cit., pp. 1200-1202.

¹⁸ M. Ascheri, *Tribunali Giuristi e Istituzioni*, cit., p. 92. Nello stesso senso già L. Lombardi, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967, p. 192; più recentemente R. Savelli, *Tribunali, "Decisiones" e giuristi*, cit., pp. 414-415 e soprattutto M.N. Miletta, *Stylus iudicandi*, cit., pp. 184 e ss.

¹⁹ Si fa in modo specifico riferimento alla storiografia di matrice tedesca, ed ai lavori di P. Koschaker, *Europa und das römische Recht*, München, 1958, pp. 2-5; ma soprattutto di Helmut COING, il quale sembra spinto proprio da quest'idea di un diritto comune che abbracci un ampio arco cronologico, dal rinascimento della *scientia iuris* fino alla soglia delle codificazioni, nella stesura dei suoi monumentali *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, voll. I-III/3, München 1873-1986, opera che

A questa visione, si contrappone negli ultimi anni una posizione che tende innanzitutto a ridimensionare la portata globale del “diritto comune” e a considerarlo limitato ad alcune realtà territoriali dell’Europa occidentale. In questa prospettiva, poi, la effettiva penetrazione del diritto comune negli organismi statuali della prima età moderna sarebbe marginale, rispetto alla più forte caratterizzazione del nascente diritto patrio e dei giuristi che in tale contesto operavano. Secondo tale orientamento, dunque, l’apporto dei giuristi stranieri avrebbe carattere residuale, in una *scientia iuris* prevalentemente “nazionale”.²⁰

Sia pur forse ridimensionata dal punto di vista della sua estensione territoriale, pare proprio, però, che per ciò che attiene alla circolazione delle raccolte di *decisiones*, si possa comunque parlare di un sistema di citazioni legate al metodo autoritativo del diritto comune su cui venne costruito un vero e proprio *usus fori* transnazionale.

A ben guardare, il fenomeno da ultimo descritto risulta funzionale a legare le *decisiones* ad una delle tante sfaccettature in cui il concetto di barocco è stato di recente declinato, vale a dire quella di periodo del movimento, della circolazione di opere e di idee, grazie al moltiplicarsi dei viaggi degli intellettuali, ma soprattutto all’incrementarsi, nell’Europa del Seicento, dei canali per veicolare la comunicazione.²¹ Sotto tale profilo le *decisiones* con la loro capillare diffusione, sicuramente agevolata dall’ausilio della stampa, rappresentano un esempio della centralità del libro, nello specifico del testo di diritto, nella disseminazione del pensiero giuridico, che nella prima età moderna trova proprio nei generi letterari legati alla prassi giudiziaria il mezzo privilegiato di espressione.²²

racchiude la storia del diritto privato europeo, dal XII al XIX secolo. Un *ius commune* a carattere universale che coinvolge tutti i territori del continente europeo i quali, proprio per questa comune appartenenza, vengono definiti da Coing, “europäischen Länder”. H. Coing, “Die europäische Privatrechtsgeschichte der neuen Zeit als einheitliches Forschungsgebiet. Probleme und Aufbau”, in *Ius commune*, 1 (1967), p. 3.

²⁰ Per tale filone critico si veda soprattutto D.J. Osler, “The Myth of European Legal History”, in *Rechtshistorisches Journal*, XVI (1997), p. 404, il quale avvertendo aspramente l’idea di una “*pan-European jurisprudence*”, sostiene che “*The real legal history was taking place somewhere else, namely in the national legal systems which were coming into place in the modern period*”. In realtà, secondo Osler oggetto di studio dovrebbero essere le migliaia di giuristi che in tali sistemi operavano e non un irrealistico “*pan-European legal system*”. Sul medesimo orientamento critico, rispetto alla tradizionale storiografia tedesca, si veda anche T. Duve, “Von der Europäischen Rechtsgeschichte zu einer Rechtsgeschichte Europas in globalhistorischer Perspektive”, in *Rechtsgeschichte*, XX (2012), pp. 18-71.

²¹ Cfr. T. Montanari, *Il Barocco*, Torino, 2012, p. 12, il quale elabora tale definizione di barocco con specifico riferimento alle arti figurative.

²² Su alcuni degli aspetti peculiari dell’editoria giuridica di età moderna, utili soprattutto a caratterizzarla rispetto alla successiva produzione ottocentesca, si veda S. Falletta, *Edizioni giuridiche antiche dell’Università degli Studi di Palermo*, I, pp. 15-27.

Anche la scienza giuridica siciliana, fra '500 e '600 si caratterizza per una connessione assai stretta con l'ambito delle procedure.

In tale lasso di tempo, infatti, intorno al nucleo dei grandi tribunali del Regno di Sicilia si sviluppa e fiorisce, per impulso dei maggiori giudici-giuristi, una produzione tecnica legata all'attività delle corti. È il segno dell'irrompere di una cultura propria di avvocati, ma soprattutto di magistrati –in buona parte anche professori o ex professori nelle università di Catania e Messina– i quali alle speculazioni teoriche di diritto comune tipiche dei corsi ufficiali universitari preferiscono le trattazioni tecnico-professionali legate alla prassi forense.²³

La dottrina giuridica siciliana sceglie dunque la materia del processo non solo come campo privilegiato per le sue riflessioni, ma anche e soprattutto per un'interpretazione rivolta alla normativa regia che tale materia disciplina. Un'interpretazione che il più delle volte tende ad enfatizzare la lacunosità e la frammentarietà del dettato legislativo, legittimandone per tal via una rilettura estensiva, se non addirittura alternativa.²⁴ Si tratta di un tentativo, da parte dei giuristi, di rimanere protagonisti in un ambito, quello delle procedure, che sempre più i sovrani tendono ad attrarre tra le materie della propria legislazione.²⁵

²³ Per un simile fenomeno nell'Italia meridionale, in un ambiente da sempre assai attento alla prassi giudiziaria, cfr. E. Cortese, "Sulla scienza giuridica a Napoli tra Quattro e Cinquecento" in M. Bellomo (cur.), *Scuola, diritto e società nel mezzogiorno medievale d'Italia*, Catania 1985, I, pp. 131 e ss., ora in I. Birocchi e U. Petronio (curr.), *Scritti*, Spoleto 1999, in particolare pp. 105, 130-132.

²⁴ Di tale fenomeno parla M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi dell'età comunale*, Milano, 1969, p. 270, secondo cui i giuristi praticano un sistematico "rovesciamento della norma in lacuna": essi, cioè, ravvisano un vuoto o un'ambiguità non soltanto rispetto a casi non regolati, ma anche quando la legge appaia ingiusta o inopportuna. Nello stesso senso, ma specificamente per la realtà napoletana, si veda, M.N. Miletta, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le "Decisiones" di V. de Franchis*, Napoli, 1995, pp. 55-61. Sulla portata assunta dalla lacuna legislativa negli ordinamenti di diritto comune si veda M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, 1998, p. xx, 318 e ss. L'autore sottolinea, infatti, come in tali ordinamenti essenzialmente giurisprudenziali, il fattore interpretativo è fondamento dell'effettività della norma. In tale prospettiva, la lacuna è lo spazio in cui l'*arbitrium* ermeneutico si muove per colmare il dettato normativo insufficiente. Appaiono scettici, invece, rispetto all'idea stessa di utilizzare la categoria di "lacuna" legislativa con riferimento alla situazione che poteva crearsi negli ordinamenti dotati di pluralità di fonti, come quelli precedenti alle codificazioni, P. Caroni, "Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario", in *Archivio Storico Ticinese*, CXVIII (1995), pp. 134-146; I. Birocchi, *La formazione dei diritti patri*, cit., p. 57.

²⁵ È questa una teoria elaborata da B. Pasciuta, "Le fonti giudiziarie del Regno di Sicilia tra tardo Medioevo e prima Età Moderna: le magistrature centrali", in A. Giorgi, S. Moscardelli e C. Zarrilli (curr.), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna (Atti del Convegno di Studi, Siena, Archivio di Stato, 15-17 settembre 2008)*, Siena 2012, pp. 315-330, secondo la quale "normativa regia e riflessione giuridica sono dunque

Ed ecco, quindi, vedere la luce un gran numero di opere, ascrivibili a vari generi letterari, per mezzo delle quali la dottrina giuridica siciliana, reinterpretandolo, crea il diritto effettivamente applicato nelle aule dei tribunali. Tale attività interpretativa non poteva che prendere le mosse dal più corposo intervento normativo sulle procedure giudiziarie avutosi nel *Regnum* dopo le Costituzioni di Federico II, vale a dire il *Ritus Magnae Regiae Curiae et totius regni Siciliae Curiarum*.²⁶ Con questo provvedimento, emanato nell'ottobre del 1446, il sovrano Alfonso V il Magnanimo intendeva disciplinare la materia procedurale, sia civile che penale, nei tribunali del Regno di Sicilia *ultra pharum*, con lo scopo precipuo di rendere più agevole lo svolgimento dei processi.²⁷

Già dalla fine del '400, la dottrina si cimenta nell'interpretazione del *Ritus* alfonsino, apportando commenti a singoli articoli del testo normativo, in trattazioni destinate alla pratica forense. Ma sarà tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo che vedranno la luce i due più significativi e diffusi commentari al *Ritus*, quelli di Giuseppe Cumia²⁸ e di Marcello Conversano.²⁹ Nel medesimo periodo, i giuristi siciliani si dedicano al commento di altre fonti normative vigenti nel *Regnum*. È il caso di Mario Muta, autore di *commentari* ai capitoli del Regno,³⁰ alle *prammatiche*³¹ e alle consuetudini di Palermo,³² o Mario Cutelli, che avvalendosi delle sue *Notae Politicae*,³³ apporta un commento, in quattro libri, ai capitoli di Giacomo, Federico III, Pietro II e Martino. Alla normativa statutaria cittadina sono invece dedicate le *Lucubrationes* sulle consuetudini di Messina,³⁴ di Mario Giurba, pubblicate nel 1620.

costantemente impegnate in una contrapposizione silenziosa che elegge come terreno di attività il processo e le sue sistemazioni". Nello stesso senso sia anche consentito citare F. Di Chiara, "The Judge in the Seventeenth century: a royal official between legislation, doctrine and case law. The Sicilian case", in *Proceedings of the 16th International Conference on the History of Concepts*, Bilbao, 29-31 August 2013, pp. 277-283.

²⁶ La versione integrale del testo del *Ritus Magnae Regiae Curiae et totius Regni Siciliae Curiarum*, di Alfonso V il Magnanimo è edita in F. Testa (cur.), *Capitula Regni Siciliae*, Panormi, 1741, rist. an. A. Romano (cur.), Saveria Mannelli (CZ), 1999, I, pp. 240-273.

²⁷ Sul *Ritus* alfonsino si veda B. Pasciuta, *In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, Torino, 2003, pp. 88-91.

²⁸ G. Cumia, *In ritus magnae regiae curiae ac totius regni Siciliae curiarum Commentaria, praxisque super eiusdem Magnae Regiae Curiae ritibus [...]*, Panormi, 1578.

²⁹ M. Conversano, *Commentaria super ritu regni Siciliae ... a Marcello Conversano collecta*, Panormi, 1614.

³⁰ M. Muta, *Capitulorum regni Siciliae ... lucubrationum*, Panormi, 1605-27; sui *commentari* di Muta cfr. B. Pasciuta, *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, Torino, 2005, pp. 93-103 e bibliografia ivi citata.

³¹ M. Muta, *Regni Siciliae pragmaticarum sanctionum...*, Panormi, 1622.

³² M. Muta, *Commentaria...in antiquissimas felices Senatus populi que panormitani consuetudines*, Panormi, 1644.

³³ M. Cutelli, *Codicis legum siculae libri quatuor...*, Messanae, 1622.

³⁴ M. Giurba, *Lucubrationum... in omne ius municipale quod statutum appellant Senatus Populi que Messanensis...*, Messanae, 1620.

Sempre nell'ambito della produzione dottrinale, un posto di rilievo va attribuito alle raccolte di *decisiones* dei supremi tribunali siciliani. Queste rappresentano forse l'esempio più fulgido della solida saldatura oramai avvenuta, anche nell'isola, tra il mondo della dottrina e quello della prassi giudiziaria. In conformità ad un uso già diffuso in tutta Europa, si afferma, anche in Sicilia, la prassi di supportare le argomentazioni di diritto, in special modo negli scritti destinati alla pratica giudiziaria, allegando le *decisiones* delle corti maggiori. Si moltiplicano le raccolte di *decisiones* dei tribunali più autorevoli, riunite in sillogi selezionate spesso ad opera di giureconsulti che avevano esercitato il giudicato, conseguenza e origine ad un tempo del consolidarsi della giurisprudenza e dello stile dello stesso tribunale.

La prima raccolta di *decisiones* dedicata alla giurisprudenza di un supremo tribunale del *Regnum Siciliae* è quella composta dal giudice catanese Francesco Milanese nel 1593.³⁵ Si tratta di quaranta *decisiones* che ripropongono, in veste riassuntata ed abbondantemente rielaborata, alcune cause di particolare rilievo discusse presso la Gran Corte, con lunghe citazioni di varia dottrina anche non siciliana. Stampata a Venezia nel 1593 – e quindi ristampata, sempre nella città lagunare, nel 1596 e nel 1602 ed ancora a Francoforte nel 1600 e a Palermo nel 1624 – sembra abbia conosciuto una larga diffusione anche al di fuori dell'isola, almeno a giudicare dal numero delle edizioni.³⁶

Tale opera sancirà l'inizio di una produzione che diverrà centrale nel panorama della dottrina giuridica siciliana. Ad essa fecero, infatti, seguito le edizioni di numerose altre raccolte, i cui autori – Mastrillo,³⁷ Intriglioli,³⁸ Del Castillo,³⁹ Giurba,⁴⁰ Muta,⁴¹ Cutelli,⁴² Caracciolo,⁴³ solo per citare i più

³⁵ F. Milanese, *Aureae decisiones Regiae Curiae Regni Siciliae*, Venetiis 1593. L'opera fu pubblicata per la prima volta in Sicilia nel 1624 (Panormi), ma a causa delle idee politiche del suo autore, nel 1766 venne bruciata in piazza in quanto ritenuta lesiva delle prerogative regie. Milanese, infatti, era stato convinto assertore della necessità di giudicare le controversie tra i siciliani all'interno dell'isola, spingendosi a negare financo al sovrano la potestà di avocarle fuori dal Regno. Cfr. V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale di Sicilia*, Palermo, 1866, II, p. 73.

³⁶ Cfr. A. Romano, "Tribunali, giudici e sentenze nel regnum Siciliae (1130-1516)", in J.H. Baker (cur.), *Judicial records, law reports and the growth of the Case-law*, Berlin, 1997, pp. 271-273.

³⁷ G. Mastrillo, *Decisiones Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Panormi, 1606.

³⁸ N. Intriglioli, *Decisionum aurearum Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae*, Panormi, 1609.

³⁹ G.F. Del Castillo, *Decisionum Tribunalis Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Panormi, 1613.

⁴⁰ M. Giurba, *Decisionum novissimarum Consistorii Sacrae Regiae Conscientiae Regni Siciliae*, Messanae, 1616.

⁴¹ M. Muta, *Decisiones novissimae Magnae Regiae Curiae supremisque magistratus Regni Siciliae*, Panormi, 1619.

noti– erano i rappresentanti maggiormente autorevoli fra i giuristi ed i giudici siciliani del tempo.⁴⁴ Nel cinquantennio dal 1600 al 1650 si contano addirittura oltre trenta edizioni di raccolte di *decisiones*, che scemano poi a meno di dieci nel secondo scorcio del XVII secolo.⁴⁵

La ragione di tale proliferare in questo lasso di tempo è riconducibile ad una serie di concause. Innanzitutto il processo di stabilizzazione degli alti tribunali siciliani che iniziatosi verso la metà del secolo XV, giunge a maturazione con la prammatica *de reformatione tribunalium* di Filippo II del novembre del 1569.⁴⁶ Proprio in virtù di tale provvedimento, infatti, i tribunali regi di ultima istanza della Regia Gran Corte e del Concistoro della Sacra Regia Coscienza vengono posti al vertice del sistema giudiziario del *Regnum*.⁴⁷ Una diarchia determinata anche dalla necessità di tre sentenze conformi per giungere ad una decisione definitiva, con la previsione, a tal

⁴² M. Cutelli, *Decisiones supremorum huius Regni Siciliae tribunalium iuxta orationes editas per don Marium Cutelli...*, Messanae, 1632.

⁴³ O. Caracciolo, *Decisiones curiae Pretoris Felicis Urbis Panormi*, Panormi, 1641.

⁴⁴ Per brevi profili dei giuristi sopra menzionati si veda I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletti (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, *ad vocem*. Sia pur datati, di notevole utilità sono anche V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale*, cit., pp. 69-93; D. Orlando, *Biblioteca di antica giurisprudenza siciliana*, Palermo 1851, *ad vocem*; G.M. Mira, *Bibliografia siciliana*, Palermo, 1875, *ad vocem*.

⁴⁵ Pochissime e di scarso rilievo, sono invece le raccolte del secolo XVIII. Da una rapida lettura risalta subito come il genere sia oramai del tutto snaturato. Le raccolte contengono poche *decisiones*, solitamente non più di dieci, che riguardano prevalentemente la materia feudale. Chiaro è anche nello stile l'intento razionalizzante, tipicamente settecentesco, che si riscontra soprattutto nella scarsità delle citazioni dottrinali, adesso non più affastellate nei "chilometrici" corsivi, tipici della *decisio* classica, ma confinate in nota, a piè di pagina. Come esempio di raccolta di tal genere si veda quella di A. De Napoli, *Decisiones tribunalis magnae regiae curiae sedis plenae Regni Siciliae in causis possessoriiis pro successione principatus Castri, & terrae Cassari, marchionatus terrae Sortini*, Panormi, 1780.

⁴⁶ *Prammatica de reformatione Tribunalium*, edita in J. Cesino Foglietta (cur.), *Pragmaticae Regni Siciliae*, Panormi, 1700, II, pp. 1-7 e in F.P. Di Blasi (cur.), *Pragmaticae Sanctiones Regni Siciliae*, Panormi, 1791. Sulla riforma di Filippo II, che può considerarsi il momento conclusivo di tutta una serie di richieste di riforme giurisdizionali avanzate nei parlamenti dalla prima metà del Cinquecento in poi cfr. V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, 1983, pp. 95 e ss.; R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, A. Saitta (cur.), Palermo, 1972, pp. 541-543. Sulla politica di Filippo II cfr., per tutti, H.G. Koenisberger, *Il governo della Sicilia sotto Filippo II di Spagna*, London, 1951, rifiuto in Id., *The Practice of Empire*, Ithaca-New York, 1969.

⁴⁷ Sull'ordinamento giudiziario in Sicilia nei secoli XVI e XVIII cfr. A. Baviera Albanese, "L'ufficio di Consultore del Vicerè nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia", in *Rassegna degli Archivi di Stato*, 1960; ora in: Ead., *Scritti minori*, Soveria Mannelli (CZ), 1992, pp. 109-158; V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, cit., in particolare, sul parlamento del 1535, pp. 22-28 e sulla riforma del 1569, p. 79 e p. 216 e ss.; Id., *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*, Napoli, 1984, pp. 17-25. Sia pur per un periodo più risalente, si veda B. Pasciuta, *In regia curia*, cit., pp. 41-68 e la bibliografia ivi citata.

fine, di un complesso sistema di appelli ordinari ed incrociati tra i due organi giudiziari.⁴⁸ A tale fattore, va sicuramente aggiunta la massiccia professionalizzazione della magistratura, dovuta alla presenza dei più rinomati giuristi dell'isola come giudici dei tribunali supremi; un particolare, questo, che non poteva non contribuire ad accrescere il prestigio delle decisioni adottate da quelle corti.⁴⁹

Rilevante può essere stata anche l'influenza di una "moda" che vedeva, in quegli anni, il genere letterario della *decisio* affermarsi largamente in Europa; in tal senso va letta l'enorme fortuna e fama di cui godettero, anche in Sicilia, le *decisiones* del napoletano Matteo D'Afflitto,⁵⁰ vero "faro per la dottrina successiva",⁵¹ le quali contribuirono non poco nell'incoraggiare alcuni magistrati siciliani a seguirne l'esempio. Non è infine da sottovalutare l'impulso derivante dalla creazione e diffusione a Palermo di stabilimenti tipografici, utili a diminuire le spese e facilitare i contatti necessari per le edizioni.⁵²

La quasi totalità delle opere, per stessa ammissione degli autori, è destinata *ad utilitatem advocatorum, ad usum studendi et commodum practico-*

⁴⁸ Data la necessità di tre sentenze conformi per ottenere il passaggio in giudicato, il sistema degli appelli risultava particolarmente complesso. Contro le sentenze della Gran Corte si poteva proporre appello al Vicerè o (con la riforma di Filippo II) al Concistoro della Sacra Regia Coscienza; contro le decisioni del Concistoro ci si poteva, invece, appellare alla Gran Corte (nella composizione criminale); le sentenze di questa erano appellabili innanzi alla Gran Corte (come giudice per le cause delegate) e contro quest'ultima si poteva, infine, adire il Concistoro (come tribunale per le cause delegate). Cfr. V. La Mantia, *Storia della legislazione civile e criminale*, cit., II, p. 197.

⁴⁹ Sul punto A. Romano, "La Regia Gran Corte del Regno di Sicilia", in A. Wijffels (cur.), *Case Law in the Making. The Techniques and Methods of Judicial Records and Law Reports*, Berlin, 1997, I, pp. 111-161, osserva come il sistema giudiziario siciliano sembra avere maturato sempre più nel tempo una reale "specializzazione", reggendosi in effetti su tecnici del diritto. Una realtà che contribuiva decisamente all'approfondita elaborazione giurisprudenziale del diritto siciliano, ma che nel contempo rendeva politicamente assai influente il ceto dei giuristi, che in Sicilia sosteneva sovente posizioni fortemente conservatrici a fronte di ogni mutamento politico istituzionale che potesse in qualche modo intaccare le prerogative non solo proprie ma anche del ceto nobiliare, cui esso era assai spesso strutturalmente legato. Su questi temi si veda anche M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Bari, 2008, pp. 23-40.

⁵⁰ M. D'Afflitto, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani, per excellentissimum virum Matthaeum De Afflictis ... collectae*, Venetiis, 1584. Su Matteo D'Afflitto e la sua raccolta di *Decisiones*, cfr. G. Vallone, *Le Decisiones di Matteo d'Afflitto*, Lecce, 1988.

⁵¹ E. Cortese, *Sulla scienza giuridica*, cit., pp. 841-942; cfr. anche M.N. Miletti, *Stylus*, cit., pp. 20 e ss.

⁵² A. Romano, *Tribunali, giudici e sentenze*, cit., pp. 273-274, per "giustificare" il fiorire ed il diffondersi delle raccolte di *decisiones* in Sicilia, dall'ultimo decennio del XVI secolo in poi, sottolinea, oltre ai motivi sopra menzionati, il carattere collegiale delle supreme corti che, ovviamente, conferisce autorità a sentenze adottate con parere unanime da tre o più sommi giuristi-dottori con esclusione di interventi di giurie o di giudici non togati. Romano rileva anche un motivo di ordine psicologico legato all'orgoglio del singolo che, in un momento in cui il genere gode di un notevole successo, vuole vedere edite le proprie fatiche o che, comunque, vuole legare il proprio nome ad un'edizione presto nota nell'ambiente forense.

rum et curialium e la loro diffusione si giustifica, appunto, con il favore con il quale vengono accolte proprio dagli operatori del diritto.⁵³

I curatori sono anche i rappresentanti più autorevoli della dottrina giuridica siciliana seicentesca, tutti giudici nonché giuristi di successo, autori sia di raccolte di *decisiones* che di trattati, fattore questo che determinò un'omogeneità stilistica tra le opere, ma anche una fittissima serie di citazioni reciproche, tra prodotti di dottrina appartenenti a diversi generi letterari, in uno scambio continuo tra *auctoritates* che "giocano" a legittimarsi a vicenda.⁵⁴ Un quadro, questo, che restituiva un'immagine dinamica e vivace della scienza giuridica isolana, allo stesso tempo compatta e caratterizzata da un'intrinseca continuità data dalla contaminazione tra i generi letterari.

Stando a quanto dichiarato nei frontespizi delle opere, le *decisiones* siciliane hanno ad oggetto cause discusse, quasi esclusivamente, dinnanzi ai supremi tribunali dell'isola. In particolare tutte le sillogi riguardano la giurisprudenza promanante dalla Regia Gran Corte, ad eccezione delle tre raccolte dedicate al Concistoro della Sacra Regia Coscienza,⁵⁵ delle *Decisiones* di Ottavio Caracciolo, dedicate all'attività di un tribunale cittadino quale la Corte Pretoriana di Palermo.⁵⁶

E tuttavia, addentrandosi all'interno delle singole raccolte, ci si imbatte spesso in sillogi che, se pur formalmente dedicate ad un supremo tribunale, riportano in realtà giurisprudenza promanante dalle più disparate corti del Regno o pronunce adottate dai singoli autori in qualità, magari, di giudici delegati.⁵⁷

Lungi dall'essere segno di approssimazione o di casualità, questa mescolanza è il frutto di un duplice ordine di elementi. Da una parte, vi è una precisa opzione editoriale degli autori: intitolare, infatti, la propria raccolta

⁵³ D'altronde, come nota A. Romano, *Tribunali, Giudici e Sentenze*, cit., p. 273, l'elevato grado di tecnicismo che caratterizzava le sillogi giurisprudenziali ne rendeva impossibile una circolazione esterna agli addetti ai lavori.

⁵⁴ Non appare casuale, solo per citare un esempio, che le opere di dottrina maggiormente citate nelle *Decisiones* di Muta siano proprio i *commentari* ai capitoli del Regno e alle consuetudini palermitane dello stesso autore.

⁵⁵ Ci si riferisce alle citate raccolte di *Decisiones* di Mastrillo, Giurba e Del Castillo.

⁵⁶ Non sono riscontrabili invece raccolte di pronunzie del tribunale del Real Patrimonio. A. Romano, *Tribunali, giudici e sentenze*, cit., p. 275, nota come l'assenza di raccolte di decisioni inerenti a tale corte possa essere causata dalla procedura adottata o dalla struttura del tribunale, ma anche dalla natura delle controversie in essa dibattute.

⁵⁷ Siffatta mescolanza di giurisprudenza è soprattutto riscontrabile nel secondo libro della raccolta di Del Castillo e nell'ultimo di Mastrillo, ove rispettivamente si trovano alternate alle sentenze del Concistoro, pronunce provenienti dalla Curia Arcivescovile e decisioni adottate dagli autori in qualità di giudici delegati. Sorprendente, in senso opposto, è la raccolta di Muta, dove tutte le sentenze sono in effetti della Regia Gran Corte, specialmente in sede criminale.

ad uno dei supremi tribunali dell'isola significava, innanzitutto, attribuirle fin dal titolo l'autorevolezza che dalla corte discendeva.⁵⁸

Dall'altra, evidenzia la scelta consapevole degli autori di voler immortalare nelle raccolte i tratti più significativi delle proprie carriere. I curatori, infatti, nelle sillogi fissano un'istantanea della giurisprudenza siciliana che il più delle volte è limitata temporalmente al periodo della loro attività nelle supreme corti del Regno. Tali *decisiones* riportano, in pratica, le sentenze rielaborate che li avevano visti protagonisti nelle vesti di giudici o componenti del collegio giudicante. Esse abbracciano, per tale ragione, un arco temporale necessariamente ristretto, dato il carattere della temporaneità prevalso per gran parte delle cariche magistratuali del *Regnum*, dopo la riforma del 1569.⁵⁹ Nel rinnovare il sistema giudiziario Filippo II aveva, infatti, previsto la durata biennale per i giudici dei supremi tribunali della Gran Corte e del Concistoro.⁶⁰

Una situazione che determinava, altresì, per uno stesso giurista un passaggio continuo tra i ruoli di magistrato e consulente. Tale alternanza influenzava, ad esempio, i *Consilia seu decisiones criminales* di Mario Giurba,⁶¹ la più corposa raccolta di giurisprudenza dedicata interamente al diritto penale. In essa, infatti, l'autore raccoglie cento tra *consilia* e *decisiones* mescolando due generi letterari dai caratteri omogenei, il cui elemento distintivo è proprio il ruolo del curatore rispetto al materiale giurisprudenziale trattato. Nel caso del *consilium*, egli rielabora il parere prestato in giudizio a favore di una delle parti in qualità di avvocato; mentre nella *decisio* la ricostruzione dottrinale ha ad oggetto una sentenza o il voto prestato in seno al collegio giudicante, a cui l'autore aveva partecipato in veste di giudice.⁶²

⁵⁸ Non fa eccezione, rispetto a quanto sostenuto, la raccolta di Caracciolo che, se pur non riferibile ad un tribunale apicale dell'isola, è dedicata alla giurisprudenza di una corte, quale la Curia Pretoriana che, dato lo *status* privilegiato dei cittadini di Palermo ed il determinante rilievo politico della città nel Regno, era posta ad un livello istituzionale del tutto peculiare, non essendo subordinata rispetto ai tribunali centrali, mentre risultava egemone nei confronti delle corti periferiche delle altre città demaniali. Sul funzionamento ed il ruolo istituzionale della Corte Pretoriana fin dal tardo medioevo si veda B. Pasciuta, *In Regia Curia, cit., passim*.

⁵⁹ *Pragmaticarum Regni Siciliae, cit.,* II, pp. 1-7.

⁶⁰ La perpetuità era prevista soltanto per i presidenti delle due corti e per tutti i giudici della magistratura contabile del *Regnum*, il tribunale del Real Patrimonio. Sul tema si vedano le argomentazioni sviluppate da V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia, cit.,* pp. 79 e ss.

⁶¹ Mario Giurba, nato a Messina nel 1565 da una potente famiglia feudale, fu giurista di fama europea. A lui si rivolse persino l'imperatore Ferdinando II per ricevere un parere sulla successione al ducato di Mantova. Addottoratosi in *utroque* a Pisa nel 1587, fece ritorno in Sicilia dove fu più volte giudice della Curia Stratigoziale di Messina e del Concistoro della Sacra Regia Coscienza. Parallelamente alle cariche magistratuali, Giurba esercitava con successo, anche fuori dai confini italiani, l'attività di avvocato. Dal 1626 fu anche chiamato dal Senato messinese a ricoprire la cattedra di diritto feudale presso la pubblica Università. Su Mario Giurba cfr. M.T. Napoli, *Mario Giurba e la "Iustitia politica" a Messina nel Seicento*, in *Studi in onore di E. Cortese*, Roma, 2001, pp. 448-470 e la bibliografia ivi citata.

⁶² Le affinità formali tra *consilium* e *report* sono state sottolineate da L. Lombardi, *Saggio, cit.,* p. 139; M. Ascheri, *Rechtsprechungs und Konsiliensammlungen*, in H. Coing (cur.)

Un diverso approccio rispetto alla prassi giudiziaria del *Regnum* è riscontrabile nell'altra opera, che insieme ai *Consilia seu decisiones* di Gurba, è completamente dedicata al diritto penale, vale a dire la raccolta del giudice ed avvocato messinese Girolamo Basilicò.

L'autore, infatti, pur esercitando con successo l'attività forense sia in Sicilia che in Castiglia, non fu mai giudice della Regia Gran Corte, quindi non testimone diretto delle controversie citate nella sua raccolta. Ma nonostante ciò, proprio l'abbondanza delle sentenze citate e la vastità temporale che esse abbracciano, restituisce l'immagine di un profondo conoscitore della giurisprudenza della corte e dei suoi archivi.⁶³ Una conoscenza che, svincolata dalle sole cognizioni offerte dall'episodico contatto diretto, permette di tratteggiare un quadro composito e più ampio della prassi giudiziaria trattata. Di questa l'autore non vuole fornire un'istantanea, ma un vero e proprio resoconto che abbia un ampio respiro cronologico.⁶⁴

Il tribunale da cui le sentenze promanavano e la fama dei curatori sono dunque i due "elementi di credibilità" delle raccolte. In altri termini, mentre l'autore attribuisce un' *auctoritas* nell'ambito dottrinale, inserendo la raccolta nel "salotto buono" della dottrina siciliana, attraverso il proprio prestigio personale di giudice e *doctor* ed uniformandone lo stile a quello dei trattati coevi, il tribunale conferisce alla raccolta una diversa *auctoritas* sicuramente

Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Band II Neuere Zeit (1500,1800), München, 1976, p. 1210. Cenni sull'articolato schema espositivo dei *consilia* sono riscontrabili in F.P. De Stefano, "Orazio Persio iuris consultus materanus (1580-1649) e la raccolta inedita dei suoi consilia", in *Rivista di Storia del diritto italiano*, LXIII (1990), p. 220.

⁶³ Girolamo Basilicò, *iuris utriusque doctor* messinese, fu attivo quale avvocato, sia in Sicilia che in Castiglia, nella seconda metà del secolo XVII. Ricoprì inoltre la carica di giudice della Corte Stratigoziale di Messina nel 1669. Oltre che giurista fu anche letterato, fece parte dell'Accademia della Fucina di Messina e dell'Accademia dei Riaccesi di Palermo. Per brevi cenni sulla vita di Basilicò si veda M.A. Cocchiara, *Diritto e Cultura nella Sicilia Medievale e Moderna. Le edizioni giuridiche siciliane (1478-1699)*, Soveria Mannelli (CZ), 1994, pp. 91-92; sia pur datati, utile può anche essere la consultazione di C.D. Gallo e G. Oliva, *Gli annali della città di Messina. Nuova edizione...*, Messina 1877-1893 (rist. Sala Bolognese 1980), III, p. 384 e G. Nigido Dionisi, *L'Accademia della Fucina di Messina (1639-1678) ne' suoi rapporti con la storia della cultura in Sicilia*, Catania, 1903, pp.198-199.

⁶⁴ Nella raccolta sono riportate sentenze di tribunali siciliani, prevalentemente della Regia Gran Corte, che riguardano nella maggior parte dei casi il secolo XVII fino al 1663. Ma sono anche riscontrabili due esempi di pronunce della fine del Cinquecento, menzionati nella *Decisio* XXIX, riguardanti la possibilità di applicare al minore la forgiudica. In esse appare evidente la discontinuità nella giurisprudenza della Regia Gran Corte. Sulla questione, infatti, nel 1582 il tribunale decide di applicare l'istituto ad un minore, senza tener conto del suo particolare *status* personale. Mentre in senso diametralmente opposto, la stessa corte decide nel 1594, mossa dalla *ratio* che, non potendosi applicare al minore la pena di morte allo stesso modo, non potrà applicarsi la forgiudica. G. Basilicò, *Decisiones criminales, Magnae Regiae Curiae Regni Siciliae. Quibus adiectae sunt insigniores quaestiones ad materias decisum pertinentes*, Florentiae, 1691, fol. 289a.

meno *probabilis* di quella dottrinale, più legata alla prassi giudiziaria stretta e a un'idea di vincolatività riconnessa direttamente alla sentenza del supremo tribunale.

Sono questi due fattori ad attribuire autorevolezza e spessore scientifico alle sillogi, influenzandone indubbiamente il contenuto ma soprattutto la percezione esterna e giustificandone, in ultima analisi, la circolazione sia nel *Regnum* che fuori da esso. In tal senso, le raccolte di *decisiones* siciliane entrarono a pieno titolo tra le fonti di quell'*usus fori* transnazionale che proprio sulla circolazione della giurisprudenza delle principali corti europee si erigeva. Questo dato è testimoniato sia dal gran numero di edizioni stampate al di fuori dell'isola che dai frequenti rinvii che ad esse fanno le *decisiones* promananti dai supremi tribunali, soprattutto napoletani e di area spagnola. A tal proposito, appare emblematico il caso della raccolta di *Decisiones* del palermitano Garsia Mastrillo, giudice del Concistoro e giurista di fama, la cui opera fu oggetto per tutto il Seicento di numerose ristampe in Sicilia ma anche a Spira e Colonia.⁶⁵ La silloge, peraltro, costituisce un autorevole e costante punto di riferimento argomentativo nelle *Decisiones* del napoletano De Franchis e in quelle di Juan Pedro Fontanella dedicate alla giurisprudenza del Senato di Barcellona.⁶⁶ Il noto giurista valenziano Francisco Jerónimo de León, dimostra poi, attraverso le numerose citazioni, l'apprezzamento anche al di fuori dell'isola, di altri autori siciliani oltre a Mastrillo. In particolare De León spesso fa riferimento a Milanese, Intriaglioli e Giurba.⁶⁷

Il successo, la credibilità e la diffusione delle raccolte di *decisiones* del *Regnum Siciliae* sono altresì assicurati dall'elevato grado qualitativo dell'elaborazione dottrinale che da esse traspare. Dalle raccolte, infatti, si evidenzia una profonda conoscenza, da parte dei giuristi siciliani, delle fonti e dei meccanismi che affondano le radici nel sistema di diritto comune. In effetti le raccolte siciliane offrono davvero un'imponente *demonstratio* di fonti dottrinali, una panoramica vastissima e atemporale in cui, forse con

⁶⁵ Su Garsia Mastrillo si veda B. Pasciuta e F. Di Chiara, *Mastrillo Garsia*, in I. Biocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1304-1305; M.T. Napoli, *Mastrillo Garsia*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXII, Roma, 2008, pp. 55-59. Più specificamente sulla raccolta di *Decisiones* di Mastrillo, sia consentito il rinvio a F. Di Chiara, "Fonti per una storia dei Grandi Tribunali in Sicilia: le *decisiones* di Garsia Mastrillo (1606-1624)", in *Archivio Storico Siciliano*, XXXII (2006), pp. 95-110.

⁶⁶ Sull'influenza di Mastrillo nell'opera del catalano Fontanella, si veda J. Capdeferro i Pla, *Ciència y experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes*, Barcellona 2012, p. 99.

⁶⁷ Su De León e la sua conoscenza degli autori di *Decisiones* siciliani, si veda la tesi di dottorato ancora inedita di N. Verdet Martínez, *Francisco Jerónimo De León. Cultura política y práctica administrativa en la Valencia de los Austrias menores*, Tesis Doctoral Inédita, Valencia, 2014, pp. 49-50 e p. 76.

scarso metodo ma lodevole puntiglio, si facevano convivere giureconsulti di epoche e luoghi più disparati.

Non v'è dubbio, peraltro, che la tentazione di affastellare *auctoritates* del tutto eterogenee, al solo scopo di conferire alle sentenze una legittimazione culturale, non contribuiva certo a far maturare nelle file della magistratura un approccio critico e storicistico con le fonti della *scientia juris*. Ma offriva, d'altro canto, l'opportunità di mettere a confronto istituti e procedure maturati in ambienti eterogenei, e di verificare in che modo magistrature diverse risolvessero fattispecie analoghe.⁶⁸

La maggior parte delle *decisiones* riguardano il diritto civile, in particolare la materia feudale ed il regime dotale, anche se non mancano volumi che collezionano pronunzie in materia di compravendite e censi.

Al diritto penale sono interamente dedicati i *Consilia seu decisiones* del messinese Mario Giurba⁶⁹ e le *Decisiones criminales* di Girolamo Basilicò.⁷⁰ Le due opere, comunque, non esauriscono l'interesse dei giuristi siciliani nei confronti della repressione criminale. La materia trova, infatti, spazio in tutte le raccolte di giurisprudenza del *Regnum*, alle volte in maniera episodica, altre invece risulta distribuita in un gran numero di *decisiones* sia pur all'interno di sillogi dedicate in maniera prevalente al diritto civile. Si alternano così raccolte come quella di Cutelli in cui compare una sola *decisio* penale dedicata allo stupro, ad altre, quale quella di Mario Muta o il terzo volume della raccolta di Mastrillo, in cui poco meno della metà delle *decisiones* riguardano il diritto criminale.⁷¹

I curatori delle raccolte di *decisiones* siciliane dimostrano di voler selezionare, all'interno delle materie trattate, nodi problematici che riescano a riconnettere la prassi giudiziaria siciliana, da cui essi traggono spunto, con la dottrina giuridica europea. In una simile costruzione, la *solutio* al caso controverso può giungere sia dai più rinomati esponenti della dottrina di diritto comune medievale quali Bartolo da Sassoferrato,⁷² Filippo Decio, Baldo ed Angelo degli Ubaldi, Azzone ed Enrico da Susa, che da opere, strettamente

⁶⁸ Sul tema si veda G. Gorla, *I tribunali Supremi*, cit., pp. 467-469. Nella "naturale" predisposizione alla comparazione tra i giuristi moderni crede anche L. Moccia, "Prospetto storico delle origini e degli atteggiamenti del moderno diritto comparato. (Per una teoria dell'ordinamento giuridico "aperto")", in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, L (1996), pp. 187-188.

⁶⁹ M. Giurba, *Consilia seu decisiones criminales*, Messanae, 1626.

⁷⁰ G. Basilicò, *Decisiones criminales*, cit.

⁷¹ Così, ad esempio, sono meno di dieci le *decisiones* inerenti a controversie di diritto penale presenti nelle raccolte di Milanese e Intriglioli, mentre arrivano a trentotto, sulle novantaquattro totali, quelle presenti nel terzo volume della raccolta di Del Castillo.

⁷² *L'opinio Bartoli*, in particolare, gode di un riconoscimento formale e di una portata "quasi normativa", così ad esempio viene definita un'opinione del giurista di Sassoferrato, in materia di delegazione di pagamento, da G.F. Del Castillo, *Decisionum*, cit., I, fol. 242b, "Et licet communis usus totius Italiae aprobaverit opinionem Bartoli".

connesse alla pratica forense, quali i commentari al *Ritus* alfonsino dei siciliani di Cumia⁷³ e Muta,⁷⁴ ed il commento *Super ritibus* del tribunale della Vicaria del napoletano Prospero Caravita. La *communis opinio*, in definitiva è tutto questo insieme, essendo formata da diversi apporti che le provengono: dalle opere di dottrina, dalla fonte normativa, ed infine dalla prassi giurisprudenziale offertale dalle sentenze delle diverse corti europee.

Dalla lettura delle *decisiones* un dato appare incontrovertibile: su molti argomenti ed istituti si era formata una solida *communis opinio*, supportata dal pensiero di giuristi di riconosciuta fama, i quali, anche a causa di un gioco fatto di frequenti citazioni, acquistano una credibilità ed un'autorità difficilmente controvertibili.

Così, per la materia feudale particolarmente citato, tra i *doctores* siciliani è il messinese Pietro De Gregorio, uno dei maggiori feudisti isolani, tra Cinque e Seicento, nonché parente di Garsia Mastrillo. Proprio attraverso i numerosissimi richiami, a quella che forse è l'opera più significativa del proavo, il trattato *De concessione feudorum*, Mastrillo costruisce una solida *communis opinio*, sull'origine del feudalesimo e sulle preminenze della potestà baronale nei suoi rapporti con i vassalli e con la monarchia. Tale costruzione si avvale anche del costante richiamo al *De subfeudis honorum* di Mario Freccia, ai *Commentarii in Consuetudines Parisienses* di Domoulin e al *De feudis* di Zasio; in particolare le frequenti citazioni degli ultimi due autori sono segno inequivocabile di un'attenzione, da parte di Mastrillo, per le dottrine d'Oltralpe, derivante dalla formazione napoletana, e per le teorie sul carattere patrimoniale del feudo.⁷⁵

Altri umanisti transalpini, quali Connan, Chasseneux, Rebuffi, Cujas, vengono invece menzionati, nelle raccolte, non solo per risolvere controversie riguardanti la natura dei contratti censuali, ma anche per mettere in rilievo il loro tentativo di realizzare l'autonomia concettuale delle figure del pegno e dell'ipoteca e di proporre un'interpretazione dei diritti di garanzia più aderente alla realtà giuridico-economica del tempo, priva di valenze teleologiche: a tale visione pragmatica i decisionisti mostravano di aderire anche nel rivendicare *fermissime* al foro laico la competenza in materia.

⁷³ In particolare il commentario di Giuseppe Cumia rappresenta la fonte quasi esclusiva citata nella raccolta di *Decisiones* di Giurba per risolvere le controversie di natura processual-civilistica, legate all'interpretazione del *Ritus* alfonsino.

⁷⁴ Tale commentario è citato soprattutto dallo stesso Muta nella sua raccolta, ma anche in maniera quantitativamente rilevante da Del Castillo, ad esempio si veda, *Decisionum, cit.*, I, fol. 198b, 212a; in questi due casi, in particolare, vertenti rispettivamente sui requisiti di validità della *litis contestatio*, e sulla restituzione della dote, l'autore tiene a sottolineare l'intimità del rapporto con Muta, definito "*condiscipulus meus*".

⁷⁵ Gli autori citati costituiscono la base della trattazione di tutte le controversie in materia feudale, sia nella raccolta di Mastrillo (per la quale si veda come esempio: *Decisiones, cit.*, I, fols. 30, 72, 174; *Decisiones*, II, fols. 13, 42, 66); che in quelle di Del Castillo (*Decisiones, cit.*, I, fols. 106, 281, 319) e Giurba (*Decisionum, cit.*, fols. 242, 328), i quali menzionano gli stessi autori rinviando alle citazioni presenti nelle *Decisiones* di Mastrillo.

Stretto è il legame con i giuristi napoletani, culturalmente affini, quali De Ponte, Tapia, Rovito, che offriranno un valido sostegno dottrinale alle pretese politiche di decisionisti siciliani come Mastrillo, Cutelli o Giurba, che da tempo auspicavano un ridimensionamento della carica viceregia a vantaggio di un forte ceto togato in rapporto diretto con la monarchia, sul modello napoletano.⁷⁶

Per quel che attiene al diritto penale, i giuristi siciliani nelle loro *decisiones* riescono a raccordare la prassi giudiziaria siciliana con la dottrina penalistica europea.

Nel diritto siciliano fanno così il loro ingresso, perché citati nelle *decisiones*, i più rinomati criminalisti, soprattutto cinque-seicenteschi. Le opere teoriche e pratiche di autori quali Farinacci, Marsili, Follerio e Carerio fanno parte di quell'autorevole *communis opinio* costantemente interrogata dai curatori delle raccolte siciliane per risolvere le controversie penali che essi scelgono di trattare nelle *decisiones* che selezionano. In particolare la *communis opinio doctorum* è funzionale a fornire una sistematizzazione teorica in ambito criminale a cui i regnanti siciliani, così come gli altri sovrani europei, avevano impresso per mezzo delle loro leggi, un deciso carattere di pubblicizzazione.⁷⁷ In virtù del quale, il delitto era visto prima di tutto come un'offesa alla *Respublica* e la punizione come un elemento essenziale alla sua stessa difesa. Si tratta di un processo di statalizzazione che segna il passaggio dalla giustizia penale negoziata, tipica del mondo medievale, alla giustizia penale egemonica, incarnata dallo stato cinque-seicentesco.⁷⁸

Nei vari ambiti del diritto trattati, i decisionisti annoverano tra le *auctoritates*, oltre alla dottrina dei *doctores* anche le pronunce delle corti giudiziarie

⁷⁶ Emblematico in tal senso è un *consilium* di M. Giurba, *Consilia seu decisiones*, cit., fols. 112-132, nel quale si dibatte sulla possibilità che a nominare un giudice stratigoto morto prima della scadenza del mandato oltre al sovrano sia anche il vicerè. L'autore si schiera decisamente per difendere il privilegio dell'elezione diretta dei magistrati cittadini da parte del sovrano contro la pretesa viceregia di nominare il successore dello strategoto. Nel *consilium*, che riporta nozioni preliminari sui limiti del potere viceregio, Giurba accentua il già innegabile valore politico allegando opinioni di influenti magistrati napoletani, quali Tapia o Rovito, ma anche dei siciliani Mastrillo e Giacomo Gallo. Alla fine la Curia Stratigoziale, delegata dal re, decide che il privilegio non sia concedibile al vicerè.

⁷⁷ Sull'ordinamento penale siciliano in età moderna, si veda R. Sorice, "...*Quae omnia bonus iudex considerabit...*". *La giustizia criminale nel Regno di Sicilia (secolo XVI)*, Torino, 2009.

⁷⁸ Per una dettagliata descrizione di questo fenomeno cfr. M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in M. Fioravanti, *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, 2002, pp. 163 e ss; *Id.*, "Vidi communiter observari". *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*", in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXVII (1998), pp. 231-268. Sui caratteri esteriori che lo caratterizzano, quali la ritualità e quasi sacralità del momento giudiziario, o l'evidenza delle pene, si veda F. Tomás y Valiente, *El derecho penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII)*, Madrid, 1969, pp. 24 e ss.

straniere. Le raccolte presentano, infatti, i segni di una massiccia e profonda contaminazione con la decisionistica italiana ed europea.⁷⁹

Dalla lettura delle *decisiones* appare chiaro come di norma, i tribunali siciliani, così come le altre le corti supreme europee, attribuissero alle pronunce straniere un valore meramente persuasivo: le reputavano cioè, semplici criteri di orientamento, opinioni valutabili ma non cogenti: tutte le sentenze emesse in altri ordinamenti erano dotate di autorità *probabilis* e non *necessaria*. L'attribuzione del carattere *probabilis tantum* alla decisione estera permetteva di far dipendere il relativo credito dall'autorevolezza della magistratura che l'aveva emanata o dal prestigio dell'autore che l'aveva pubblicata e non già dall'influenza politica del paese di provenienza.⁸⁰

Come visto, per l'indubbia comunanza culturale e politico-istituzionale, dovuta alla comune appartenenza ai domini spagnoli, continuo era lo scambio di idee e di soluzioni pratiche tra la decisionistica del Regno *citra* e *ultra Pharam*. Si spiega così l'enorme numero di citazioni di sentenze del Sacro Regio Consiglio napoletano, conosciute attraverso le raccolte di *decisiones* di d'Afflitto, Capece, Minadoi e soprattutto De Franchis.⁸¹

Molto menzionate sono anche le *Decisiones* del Senato di Mantova raccolte da Giovan Pietro Sordo, così come quelle del Senato di Piemonte, di Antonio Tesauo. Anche se in numero più ridotto non mancano nemmeno le *decisiones* della Rota di Genova collezionate da Bellonio, e quelle della Sacra Rota, di Francesco Mantica.⁸²

Per quanto riguarda i tribunali europei, sicuramente i compilatori siciliani conoscevano, anzitutto, l'attività del parlamento di Parigi, specie attraverso le spesso, citate, raccolte di Le Quoc e Papon. Un posto preminente, tra le corti del *Midi* francese, spetta sicuramente alle decisioni del Parlamento di Grenoble raccolte da Guy Pape. Molto citata è anche la sil-

⁷⁹ Secondo G. Gorla, *I tribunali Supremi, cit.*, p. 526, le corti supreme degli Stati italiani, in generale, rivelarono una tendenza cosmopolita particolarmente accentuata anche a causa del controllo assai blando complessivamente esercitato su di esse dal potere politico.

⁸⁰ Questa concezione elaborata da M.N. Miletto, *Stylus, cit.*, p. 246, trovava conferma, secondo l'autore, nei fatti. Se si tenta di ricostruire, attraverso i repertori a stampa, una sorta di mappa dei legami reciproci dei decisionisti europei e, indirettamente, tra i rispettivi tribunali risulta evidente che ordinamenti politicamente marginali riuscivano a diffondere con successo la propria giurisprudenza in grandi Stati nazionali o addirittura nelle corti giudiziarie del paese dominante. Così ad esempio, i compilatori meridionali non riservarono un particolare riguardo ai propri omologhi iberici, i quali invece conoscevano molto bene le raccolte meridionali, specialmente quelle napoletane.

⁸¹ Il legame con la cultura giuridica napoletana risulta particolarmente evidente nelle raccolte di Mastrillo, anche se le citazioni di *decisiones* di compilatori partenopei non mancano neanche nelle opere di Del Castillo e Giurba. È, per citare un esempio, tra i tanti possibili, proprio quest'ultimo che nella sola *decisio* XXXXII, *Decisionum*, fol. 153b, cita De Franchis, Ursilli e Minadoi.

⁸² Il solo Giurba mostra una particolare deferenza nei confronti delle *decisiones* del marchigiano De Amantis; si veda ad esempio *Decisionum*, fol. 175a.

loge di Gerard de Maynard, avente ad oggetto la prassi giudiziaria del senato di Tolosa.

Così come gli altri compilatori meridionali, anche quelli siciliani non riservano un particolare riguardo ai propri omologhi iberici, riducendo al minimo i riferimenti alle compilazioni spagnole.⁸³

In definitiva, le *auctoritates* scelte dagli autori risultano essere delle tappe di un percorso dottrinale creato dal curatore stesso, il quale, come visto, si disinteressa dell'ordine tecnico-formale nelle citazioni; prestando maggiore attenzione nel "riversare" nella *decisio* il diritto che meglio conosce, col fine forse di ostentare il suo bagaglio di conoscenze giuridiche.

Unico vincolo è costituito dall'autorevolezza delle fonti citate, la quale viene attestata dall'appartenenza a quell'ambito potenzialmente omnicomprensivo, ma sostanzialmente limitato ad una serie di citazioni ripetute, che è rappresentato dal diritto comune. Il quale, nel periodo barocco, assume le fattezze di un diritto giurisprudenziale ed allo stesso tempo dottrinale, e vede nelle raccolte di *decisiones* dei supremi tribunali il suo mezzo di espressione ma soprattutto di circolazione. La *decisio* è altresì specchio di un diritto comune che nel Cinquecento tende a "regionalizzarsi" creando un nesso inscindibile con i nascenti diritti patri.⁸⁴ In tal senso, gli autori delle raccolte di *Decisiones* siciliane adattano le soluzioni fornite dal diritto comune all'ordinamento in cui operano, quello siciliano. Così, sempre per via dottrinale, i tribunali del *Regnum* divengono anche luoghi di recezione ed elaborazione di un diritto comune nuovo, un diritto "siciliano barocco".

⁸³ A tal proposito, A. García y García, "Universidad y sociedad en la Edad Media española", in S. Aguadè Nieto (cur.), *Universidad, cultura y sociedad en la Edad Media*, Alcalà de Henares, 1994, pp. 156-157, parla dell'influenza pressoché unilaterale tra la decisionistica elaborata in Spagna e nell'Italia meridionale, rilevando addirittura una soggezione della prima rispetto alla seconda. Ciò si spiegherebbe anzitutto considerando che la letteratura giuridica iberica si presentava sin dal medioevo alquanto arretrata, meno prolifica ed accademicamente poco autorevole rispetto a quella italiana e francese.

⁸⁴ Cfr. I. Birocchi, *La formazione dei diritti patri*, cit., pp. 17-73; F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1970, pp. 121-122.